

Statuto dell'Associazione "La Via di Mezzo"

Articolo 1

E' istituita a Trieste l'associazione intitolata "La Via di Mezzo".

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere in generale lo studio e la conoscenza della cultura buddhista di ogni tradizione, la pratica della meditazione, ed il confronto di questa cultura con la cultura occidentale.

Gli aspetti specifici coltivati sono la presenza nell'ambito scolastico, ed universitario, con particolare attenzione a quanto la cultura e la pratica buddhista può contribuire ad ampliare il bagaglio umano, culturale e professionale delle persone in formazione e di quelle già impegnate nelle professioni psicologiche, mediche, sociologiche, ed in generale dell'ascolto e dell'aiuto.

Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili e immobili e dalle elargizioni di enti o privati che siano state fatte con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
2. dai beni mobili ed immobili di cui la Fondazione acquisisca la proprietà a seguito di compravendite, donazioni o lasciti testamentari;

Articolo 4

Alle spese occorrenti al funzionamento, l'Associazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con donazioni di privati ed enti non destinate a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati.

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio direttivo; b) il Presidente; c) l'assemblea dei Soci.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Articolo 6

Il Consiglio direttivo, la cui composizione iniziale è indicata nell'atto costitutivo, è senza limiti di durata ed è composto di tre membri, di cui uno è un docente universitario di ruolo in servizio o quiescenza, ed uno studente universitario. In caso di decesso o dimissioni, sarà integrato dai restanti membri mediante cooptazione tra i Soci. Lo studente che ne sia componente e che concluda il suo ciclo di studi, continua a far parte del Consiglio Direttivo per due anni. In caso di indisponibilità a far parte del Consiglio Direttivo di un docente universitario o di uno studente, il ruolo potrà essere assunto da un Socio privo di queste qualifiche.

Il Consiglio Direttivo gestisce l'attività ordinaria e propone e gestisce specifici programmi di attività.

Articolo 8

Il Presidente viene eletto a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Direttivo, che saranno sottoposti al Consiglio per ratifica nella prima successiva riunione. In casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

Articolo 10

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno, nel corso dell'anno, almeno una ordinaria ed eventuali straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione a consuntivo e preventivo dell'attività svolta, e per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Quelle straordinarie saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno, o su domanda motivata e scritta di almeno due componenti il Consiglio o di un terzo dei Soci.

Articolo 11

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo approva le specifiche attività dell'Associazione, e delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; provvede a che i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Articolo 12

La qualifica di Socio sarà attribuita dal Consiglio direttivo a tutti coloro ne abbiano fatto richiesta e che condividano gli scopi culturali della Fondazione. L'assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all'anno su proposta del Presidente, della maggioranza del consiglio direttivo, o su richiesta di un terzo dei Soci. Nell'assemblea dei soci verranno illustrate le iniziative svolte e quelle previste, verrà illustrata la situazione economica, e verranno discusse specifiche mozioni.

Articolo 15

Con apposito Regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno dell'Associazione, e tutto ciò che attiene la vita dell'associazione non compreso nel presente statuto.

Articolo 16

Norma transitoria. All'atto della costituzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo avrà la seguente composizione:

Presidente:

Segretario:

Tesoriere:

Soci:

Articolo 17

Qualora, per qualsiasi motivo, l'Associazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno devoluti all'Unione Buddhista Italiana

Articolo 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni di legge vigenti in materia.